



**Newsletter n. 43/2025 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. III, 18 dicembre 2025, C-769/23 – *Mara Soc coop. a r.l.*, appalti ad alta intensità di manodopera e criteri di aggiudicazione;
2. Corte giust. UE, sez. V, 18 dicembre 2025, C-345/24, *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*, sul perimetro dei poteri di AGCOM relativi ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;
3. Corte giust. UE, sez. V, 18 dicembre 2025, C-184/24, *AF*, il rifiuto dello straniero al trasferimento per motivi organizzativi presso altro centro di accoglienza non può comportare la revoca totale delle misure di accoglienza;
4. Corte giust. UE, sez. V, 13 novembre 2025, C-525/23 – *OS / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, permesso di soggiorno nell'Unione per motivi di volontariato: uno Stato membro non può imporre condizioni supplementari per quanto riguarda la prova dell'esistenza di risorse sufficienti;
5. Corte giust. UE, grande sez., 11 novembre 2025, C-19/23 – *Regno di Danimarca*, la Corte conferma la validità di gran parte della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea.

Corte costituzionale

6. Corte cost., 31 ottobre 2025, n. 161, non è incostituzionale la legge della regione Puglia che istituisce in via sperimentale il servizio per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici;
7. Corte cost., 31 ottobre 2025, n. 160, la disciplina dell'esportazione del bene culturale è coerente con quella sulla dichiarazione dell'interesse culturale;
8. Corte cost., 31 ottobre 2025, n. 158, è incostituzionale la riproduzione, da parte della provincia autonoma di Bolzano, di norme legislative statali, in materie riservate allo Stato.

Corte di cassazione

9. Cass. civ, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 28278, qualora il lido del mare sia dato in concessione, la p.a. risponde del danno cagionato a terzi dalle opere del concessionario per omessa vigilanza.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

10. Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9101, obbligo di identificazione *de visu* delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive;
11. Cons. Stato, sez. VII, 17 novembre 2025, n. 8959, CILA "superbonus": l'irregolarità di parti dell'immobile non interessate dall'intervento non preclude la spettanza del beneficio;
12. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8680, sul termine per l'adozione del provvedimento inibitorio a seguito della presentazione della SCIA commerciale in presenza di false dichiarazioni;
13. Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2025, n. 8488, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai criteri per la determinazione dell'indennizzo al concessionario uscente;

14. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8408, sull'esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione;
15. Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8336, sul titolo di riserva per il personale dipendente in una procedura concorsuale;
16. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 27 novembre 2025, n. 1952, sulla sanabilità della mancata dichiarazione di subappalto necessario, mediante il soccorso istruttorio;
17. T.a.r. per la Campania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 7570, sulla motivazione della delibera consiliare di revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale;
18. T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 20 ottobre 2025, n. 18033, legittimazione del progettista all'impugnazione dell'ordine di demolizione;

Normativa e altre attività di interesse

19. Legge 18 dicembre 2025, n. 190 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
20. Decreto legislativo, 18 dicembre 2025, n. 192 – Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (in G.U., serie generale, n. 294 del 19 dicembre 2025);
21. Testo del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 - coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2025, n. 191, recante: «Misure urgenti in materia economica». (in G.U., serie generale n. 294 del 19 dicembre 2025);
22. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2015, n. 188 – Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza (in G.U., serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2025);

23. Decreto legislativo, 4 dicembre 2025, n. 186 – Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (in G.U., serie generale, n. 288 del 12 dicembre 2025);

24. Corte dei conti, sez. centrale di controllo, 27 novembre 2025, SCCLEG/19/2005/PREV - Ponte sullo stretto: la Corte dei conti ricusa il visto e la conseguente registrazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Appalti ad alta intensità di manodopera e criteri di aggiudicazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 18 dicembre 2025, C-769/23 – *Mara Soc. coop. a r.l.*

L'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi che presentano caratteristiche standardizzate ma il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera, è vietato all'amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti. A tale riguardo non è pertinente il fatto che il bando di gara preveda che qualsiasi eventuale ribasso proposto da un offerente debba essere effettuato sul solo aggio, senza poter comportare una diminuzione della retribuzione dei lavoratori impiegati da tale offerente.

La sentenza della Corte di giustizia UE è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale promosso da Cons. Stato, sez. V, ordinanza 5 dicembre 2023, n. 10530 (oggetto della News UM n. 10 del 29 gennaio 2024).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario

(2)

Sul perimetro dei poteri di AGCOM relativi ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. V, 18 dicembre 2025, C-345/24, *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

- 1) il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata, a qualsiasi fornitore di servizi di consegna dei pacchi, indipendentemente dal carattere nazionale o transfrontaliero dei servizi di cui trattasi, salvo in caso di specifica esclusione.
- 2) Gli articoli 22 e 22-bis della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, nonché l'articolo 4 del regolamento 2018/644, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga a fornitori di servizi di consegna dei pacchi obblighi informativi generali vertenti, in particolare, sulle condizioni praticate nei confronti dei diversi tipi di clienti, vale a dire il pubblico e determinati clienti professionali, sui contratti che disciplinano i rapporti con le imprese che, a vario titolo, concorrono a fornire tali servizi, nonché sulle condizioni economiche e sulle tutele giuridiche riconosciute ai lavoratori impiegati, a diverso titolo, in tale erogazione di servizi, purché gli obblighi imposti siano tali da consentire l'adempimento dei compiti assegnati a tale autorità, siano necessari a tal fine e siano proporzionati in quanto non fanno gravare un onere eccessivo su tali fornitori di servizi.

La sentenza della Corte di giustizia UE è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale promosso da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 9 maggio 2025, n. 4196 (oggetto della News UM n. 67 dell'8 luglio 2024).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario

(3)

Il rifiuto dello straniero al trasferimento per motivi organizzativi presso altro centro di accoglienza non può comportare la revoca totale delle misure di accoglienza.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 18 dicembre 2025, C-184/24, AF

L'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l'autorità competente può revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che rifiuti il suo trasferimento in un centro di accoglienza diverso da quello in cui risiede, fatta salva la facoltà di applicare allo stesso una sanzione, come in particolare la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, qualora tale rifiuto reiterato costituisca una grave violazione delle regole dei centri di accoglienza, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, di tale direttiva, e purché siano soddisfatti i presupposti enunciati all'articolo 20, paragrafo 5, di quest'ultima.

La sentenza della Corte di giustizia UE è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dal T.a.r. per la Lombardia, sez. III, ordinanza 5 marzo 2024, n. 645 (oggetto della News UM n. 52 del 27 maggio 2024).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario

(4)

Permesso di soggiorno nell'Unione per motivi di volontariato: uno Stato membro non può imporre condizioni supplementari per quanto riguarda la prova dell'esistenza di risorse sufficienti.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 13 novembre 2025, C-525/23 – OS / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, e il principio del primato del diritto dell'Unione devono essere interpretato nel senso che:

- da un lato, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva osta a una prassi nazionale che, nel caso di un cittadino di un paese terzo richiedente un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, esige, affinché la condizione delle risorse sufficienti prevista da tale disposizione sia considerata soddisfatta, che, a patto che le dichiarazioni pertinenti siano coerenti, tale cittadino dimostri che sono soddisfatti taluni criteri specifici relativi all'identificazione di dette risorse come costitutive di un reddito o di un patrimonio, o al titolo in virtù del quale ha acquisito dette risorse nonché al fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue, e
- dall'altro lato, sulla base del principio del primato del diritto dell'Unione, ciò vale anche quando tali requisiti risultino dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale supremo le cui decisioni dispieghino valore di precedente vincolante.

(5)

La Corte conferma la validità di gran parte della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 11 novembre 2025, C-19/23 – *Regno di Danimarca*,

La parte di frase «compresi gli elementi di cui al paragrafo 2», contenuta nella quinta frase dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, l'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva nonché la parte di frase «a condizione che l'applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa, sono annullate.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Danimarca ha adito la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento integrale della direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. Essa ritiene, tra l'altro, che tale direttiva pregiudichi la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, in quanto comporterebbe un'ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni all'interno dell'Unione e nel diritto di associazione, che, secondo i Trattati, rientrerebbero nella competenza nazionale. La Corte dà ragione alla Danimarca solo in parte. Essa individua un'ingerenza di questo tipo in due disposizioni della direttiva rivolte agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali e riguardanti la determinazione o l'aggiornamento di tali salari. Per il resto, la Corte respinge il ricorso della Danimarca, confermando così la validità della maggior parte della direttiva in questione.

Corte costituzionale

(6)

Non è incostituzionale la legge della regione Puglia che istituisce in via sperimentale il servizio per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici.

Corte costituzionale, 31 ottobre 2025, n. 161 – Pres. Amoroso, Red. Marini F.S.

Non è incostituzionale la legge reg. Puglia n. 41 del 2024, in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., in relazione alla materia «professioni».

La legge della regione Puglia, che istituisce in via sperimentale il servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici, non è illegittima poiché non istituisce una nuova figura professionale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale.

(7)

La disciplina dell'esportazione del bene culturale è coerente con quella sulla dichiarazione dell'interesse culturale.

Corte costituzionale, 31 ottobre 2025, n. 160 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Non è incostituzionale l'art. 65, comma 4-*bis*, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge n. 124 del 2017, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost.

La Corte ritiene che il codice dei beni culturali appronti un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell'individuazione dei beni culturali e le regole dell'esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico: infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita

dal territorio della Repubblica (art. 65), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-*bis*). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione dell’amministrazione) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della p.a.).

La q.l.c. era stata sollevata da Con Stato, sez. VI, ordinanza n. 363 del 2025 (oggetto della News UM n. 12 dell’11 febbraio 2025)

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 100 del 12 novembre 2025.

(8)

È incostituzionale la riproduzione, da parte della provincia autonoma di Bolzano, di norme legislative statali, in materie riservate allo Stato.

Corte costituzionale, 31 ottobre 2025, n. 158 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella

È incostituzionale l’art. 1, comma 37, della legge della provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COVID-2019 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell’attività in caso di violazione dell’obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica.

La Corte ha ricordato che, secondo la sua costante giurisprudenza, la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, ivi comprese le misure sanzionatorie, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di

profilassi internazionale; e che al legislatore regionale e provinciale è preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali.

Corte di cassazione

(9)

Qualora il lido del mare sia dato in concessione, la p.a. risponde del danno cagionato a terzi dalle opere del concessionario per omessa vigilanza.

Corte di cassazione, sezione III civile, 24 ottobre 2025, n. 28278 - Pres. Rubino, Est. Guizzi

Qualora il proprietario lamenti danni alla propria abitazione a causa dei marosi dovuti ad opere realizzate dai titolari di alcuni stabilimenti balneari, che alterano il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso, sussiste la responsabilità della regione e del comune ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c. Infatti, la regione ed il comune non hanno conservato il "potere di fatto", e con esso la responsabilità da custodia *ex art. 2051 c.c.*, di quegli specchi d'acqua dei quali, mercè apposita concessione, sia stata attribuita al titolare di uno stabilimento balneare la possibilità di trarre "maggiori utilità"; piuttosto, la responsabilità delle predette amministrazioni pubbliche va ricondotta, ai sensi dell'art. 2043 c.c., all'omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari degli stabilimenti balneari, in particolare in relazione al mancato rispetto delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori ad essi rilasciati.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(10)

Obbligo di identificazione *de visu* delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive.

Consiglio di Stato, sezione III, 21 novembre 2025, n. 9101 - Pres. De Nictolis, Est. Cerroni

Ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 3, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il gestore di strutture ricettive deve verificare *de visu* la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento.

In motivazione, osserva la sezione che il riscontro va effettuato di presenza, in quanto il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla questura territorialmente competente la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo soddisfattiva la prassi del "*check in* da remoto". L'identificazione *de qua* può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all'ingresso della struttura purché idonei ad accertare, *hic et nunc*, l'effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all'atto dell'accesso alla struttura (spioncino digitale o *QR code* che faccia un fermo immagine).

(11)

CILA "*superbonus*": l'irregolarità di parti dell'immobile non interessate dall'intervento non preclude la spettanza del beneficio.

Consiglio di Stato, sezione VII, 17 novembre 2025 n. 8959 – Pres. Chieppa, Est. Bruno

La presentazione della CILA “*superbonus*”, in base all’art. 119, comma 13-ter, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ne consegue che eventuali irregolarità riferite a parti dell’immobile non interessate dagli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e abbattimento di barriere architettoniche non possono precludere la spettanza del beneficio, dovendosi riconoscere l’autonomia strutturale e funzionale della CILA “*superbonus*” rispetto al procedimento di accertamento della legittimità edilizia.

(12)

Sul termine per l’adozione del provvedimento inibitorio a seguito della presentazione della SCIA commerciale in presenza di false dichiarazioni.

Consiglio di Stato, sezione V, 7 novembre 2025, n. 8680 - Pres. Lotti, Est. Manca

Ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il controllo del contenuto della segnalazione e l’accertamento della eventuale «carezza dei requisiti e dei presupposti» deve essere effettuato dall’amministrazione nei sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività; ciò anche quando l’amministrazione constati la «presenza di attestazioni non veritiere», che consente all’amministrazione di disporre «la sospensione dell’attività intrapresa» (art. 19, comma 3), ma non autorizza la violazione del termine perentorio entro il quale adottare gli eventuali provvedimenti conformativi o inibitori.

Una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell'art. 19, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell'annullamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 21-*nonies* della medesima legge, ovvero nel rispetto del relativo termine e nella sussistenza di una ragione di illegittimità, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto.

(13)

Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai criteri per la determinazione dell'indennizzo al concessionario uscente.

Consiglio di Stato, sezione V, 31 ottobre 2025, n. 8488 - Pres. Lotti, Est. Urso

Le previsioni di cui all'art. 133 c.p.a., nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, dovendosi avere riguardo ai criteri generali del riparto di giurisdizione, per cui sono devolute al giudice amministrativo quelle controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.

Le controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici devolute al giudice ordinario, costituenti eccezione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si caratterizzano per l'afferire a pretese che sono manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non suscumbibile nelle attività di vigilanza, controllo e conformazione nei

confronti del gestore, e che discendono da profili direttamente ed esclusivamente applicativi del regime convenzionale.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a., la controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto con cui l'ente concedente formuli i criteri per la determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente, non venendo in rilievo una pretesa (meramente) patrimoniale del concessionario, scaturente dall'applicazione di previsioni convenzionali *inter partes*, bensì l'impugnativa di un atto unilaterale di conformazione preventiva dei contenuti del rapporto concessorio, implicante un apprezzamento dell'ente concedente, con effetti anche nei confronti del soggetto terzo, gestore subentrante, in relazione alla valorizzazione dei cespiti devolvibili.

(14)

Sull'esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione.

Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025, n. 8408 - Pres. Franconiero, Est. Ponte

É legittima l'esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione, in assenza dell'ottemperanza da parte del soggetto destinatario dell'ordinanza di demolizione, senza che rilevi l'assenza di approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della giunta comunale, prevista dall'art. 23 comma 1, legge regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004 e dall'art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, vigente *ratione temporis*, che ha una valenza meramente interna all'organizzazione comunale, in quanto finalizzata a consentire un controllo da parte dell'organo collegiale sulle modalità di esecuzione dell'intervento, tenuto conto della possibilità di affidare i relativi lavori (anche a trattativa privata) e soggetti terzi e degli inevitabili riflessi finanziari dell'operazione sul bilancio dell'amministrazione.

(15)

Sul titolo di riserva per il personale dipendente in una procedura concorsuale.

Consiglio di Stato, sezione V, 28 ottobre 2025, n. 8336 - Pres. Caringella, Est. Caminiti

Il titolo di riserva per il personale dipendente dell'amministrazione banditrice del concorso, previsto per i concorsi pubblici all'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e richiamato dalla *lex specialis*, è valutabile, sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all'esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall'amministrazione.

(16)

Sulla sanabilità della mancata dichiarazione di subappalto necessario, mediante il soccorso istruttorio.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 27 novembre 2025, n. 1952 – Pres. Durante, Est. Marena

Nel subappalto classico o facoltativo, l'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale, essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione. Il subappalto si configura, invece, come "necessario", allorché l'affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sia imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni.

Il subappalto necessario è connotato dalla necessaria combinazione delle regole di gara con le regole esecutive. La possibilità di partecipazione alla gara si fonda, infatti, sull'utilizzo di due fattispecie, quella dell'avvalimento e quella del subappalto, afferenti rispettivamente a fasi diverse della disciplina delle commesse pubbliche, ovvero della gara e dell'esecuzione del contratto, consentendo, perciò solo, l'utilizzo anticipato dell'istituto esecutivo del subappalto a fini qualificatori.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto nelle categorie scorporabili a base di gara per sopperire a un difetto di qualificazione, nella dichiarazione di subappalto dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto necessario, cioè di subappaltare i lavori della categoria perché privo di corrispondente qualificazione.

La mancata dichiarazione di subappalto necessario non può essere sanata con il meccanismo del soccorso istruttorio.

L'onere formale della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato ha lo scopo di fornire alla stazione appaltante garanzie di attendibilità, fattibilità e funzionalità delle prestazioni migliorative proposte. Tale requisito documentale non può essere considerato assorbito o reso superfluo dalla sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del concorrente, poiché i due adempimenti hanno finalità distinte e non sovrapponibili. Mentre la sottoscrizione dell'offerta da parte del concorrente manifesta l'impegno assunto in relazione agli obblighi derivanti da essa, la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un soggetto qualificato e abilitato attesta la conformità dei contenuti migliorativi dell'offerta alle norme tecniche pertinenti.

Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione; mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui

ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara.

(17)

Sulla motivazione della delibera consiliare di revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale.

T.a.r. per la Campania, sezione I, 21 novembre 2025, n. 7570 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

La delibera consiliare di revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale deve essere motivata, non sul venir meno del rapporto di fiducia politica con la maggioranza, bensì in relazione al cattivo esercizio della funzione istituzionale, legato alla persistente violazione dei doveri di ufficio nonché alla compromissione dell'imparzialità della carica. Il vizio motivazionale non può ritenersi sanata richiamando stralci di dichiarazioni di voto rese dai consiglieri durante il dibattito, in assenza di contestualizzazione temporale e di riscontro documentale delle condotte asseritamente negligenti.

(18)

Legittimazione del progettista all'impugnazione dell'ordine di demolizione.

T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis, 20 ottobre 2025, n. 18033 – Pres. Francavilla, Est. Corbi

Il progettista è legittimato a impugnare l'ordine di demolizione delle opere abusive, potendo essere esposto in via diretta e immediata alle sanzioni

previste dall'art. 29, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Diversamente, non è legittimato ad agire avverso il diniego del titolo edilizio dallo stesso asseverato.

Normativa e altre novità di interesse

(19)

Legge 18 dicembre 2025, n. 190 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

(20)

Decreto legislativo, 18 dicembre 2025, n. 192 – Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (in G.U., serie generale, n. 294 del 19 dicembre 2025);

(21)

Testo del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 - coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2025, n. 191, recante: «Misure urgenti in materia economica». (in G.U., serie generale n. 294 del 19 dicembre 2025)

(22)

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2025, n. 188
– Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza (in G.U., serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2025);

(23)

Decreto legislativo, 4 dicembre 2025, n. 186 – Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (in G.U., serie generale, n. 288 del 12 dicembre 2025);

(24)

Ponte sullo stretto: la Corte dei conti ricusa il visto e la conseguente registrazione.

Corte dei conti, sez. centrale di controllo, delibera 27 novembre 2025, SCCLEG/19/2025/PREV

La Corte dei conti decide sulla legittimità o meno della delibera n. 41/2025 con la quale il CIPESS, ex art. 3, comma 7, decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Ponte sullo Stretto di Messina”, in relazione a quanto previsto dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva europea *Habitat*.

Il servizio di Newsletter è sospeso per le festività natalizie e riprenderà dal 12 gennaio 2026.

Auguri di Buon Natale e sereno Anno nuovo a tutti i lettori.